

Determinazione

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per il servizio di consulenza per la "Valutazione del Rischio incendio", in attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con predisposizione di documento specifico e integrante al Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto, redatto secondo il D.M. 10 marzo 1998 e il D.M. 3 agosto 2015 s.m.i., a favore dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Torino. Importo complessivo 28.953,60= oltre IVA.

[CIG: B27287C8FD]

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, con cui è stato approvato il nuovo "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale - Serie generale" n. 77 del 31 marzo 2023;
- Viste le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023 inerente il nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul sito dell'ANAC;
- Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2017;
- Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)* e ss.mm.ii., in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

- Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 e, in particolare, l’art. 46 “Prevenzione incendi”, comma 3;
- Visto il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” pubblicato sulla GU n.80 del 05-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 83;
- Visto il D.M. 10 marzo 1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” (pubblicato in SO n. 64, alla GU 7 aprile 1998, n. 81);
- Visto il D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139", pubblicato sulla G.U. n.198 del 26 agosto 2011;
- Visto il D.M. 3 agosto 2015, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (pubblicato in GU n. 192 del 20/08/2015 - S.O. n. 51);
- Visto il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, recante il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’art. 50 c.1 lett. a) relativo alla procedura di affidamento diretto;
- Dato atto che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Considerato che:
 - l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, *anche* senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- Considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);
- Visto il Comunicato adottato dall'ANAC, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, che ha fornito indicazioni dettagliate per l'avvio del processo di digitalizzazione chiarendo in particolare che *"l'applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili"*;
- Vista la delibera n. 582 del 13/12/2023, l'acquisizione del CIG, per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;
- Dato atto che l'INRiM è dotato della piattaforma digitale certificata *"U-BUY Appalti & Affidamenti – e-Procurement"* per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative all'affidamento di contratti pubblici;
- Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

– Premesso che:

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 e a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 81/08 è obbligatorio per il datore di lavoro organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'ente;
- visto l'obbligo per il datore di lavoro di designare ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 81/2008 il Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione;
- considerato inoltre che è obbligatorio, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 81/2008 ricorrere a persone o servizi esterni in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32;
- ritenuto necessario procedere all'individuazione di un soggetto esperto con idonea esperienza e capacità professionale in grado di svolgere il servizio secondo le necessità dell'INRiM;

- Richiamato il D.Lgs 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che "gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento" ed ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i. e D.M. 1/9/2021, D.M. 2/9/2021 e D.M. 3/9/2021;
- Tenuto conto che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'INRiM, ex art. 32 D.Lgs. 81/2008, nominata, nella persona della Dott.ssa Marta Ferrero, identifica tutte le necessità inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'INRiM, effettua le indagini di mercato e propone l'acquisizione di beni e servizi dandone comunicazione all'U.O. Servizi Tecnici dell'INRiM per la loro specifica e puntuale attuazione;
- Vista la richiesta di acquisto effettuata in data 03/7/2024 (**RdA n. 721.2024**) dall'Ing. Gaetano Chirico, Tecnologo e Responsabile presso la U.O. Servizi tecnici dell'INRiM,, avente a oggetto il servizio di consulenza per la "Valutazione del Rischio incendio", in attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con predisposizione di documento specifico e integrante al Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto, redatto secondo il D.M. 10 marzo 1998 e il D.M. 3 agosto 2015 s.m.i., a favore dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Torino;
- Preso atto che è prevista l'adozione del Servizio di Valutazione Rischio Incendio, strumento mediante il quale si analizzano i rischi e si determinano le conseguenti misure di prevenzione, protezione e di gestione da attuare per la riduzione degli stessi ai sensi del D.M. 3 settembre 2021;
- Osservato che la valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali del Datore di Lavoro ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Considerato, inoltre, che per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all'attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell'entità del potenziale danno stesso;
- Accertato che all'interno dell'Istituto non sono presenti risorse umane in possesso delle necessarie competenze e abilitazioni e non sono neppure presenti le necessarie strumentazioni per effettuare le misurazioni relative;

- Visto che, dalle indagini informali di mercato svolte dal Richiedente, effettuate tramite richiesta di preventivo a due società:

- Alma SNC Società di Ingegneria, con sede via Tirreno, 151 - 10136 Torino_p.iva 05975830018;
- CURTO arch. Carlo con sede legale Via S. Pellico n. 93 10041 - CARIGNANO (TO),

i cui esiti sono agli atti degli uffici di questa amministrazione, è emerso che Alma SNC Società di Ingegneria può garantire il servizio richiesto al minor prezzo, presentando un preventivo pari a euro 28.953,60 = oltre IVA 22% e Inarcassa 4%, per la produzione di:

- Accertato che la società ha, come da visura camerale (All.3) allegata al presente provvedimento, la seguente classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività:

- *(codici ottenuti dall'attività dichiarata)*

Codice: 71.1- Attività' degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici

Importanza: primaria Registro Imprese

- Codice: 49- TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

Importanza: secondaria Registro Imprese

e che sarà tenuta alla produzione e sottoscrizione di tutto quanto concernente le attività da svolgere;

- Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di consulenza con la contestuale nomina di incarico del RUP e del DEC nella persona dell'Ing. Chirico, altresì richiedente l'acquisto;
- Visto che si prevede l'esecuzione della attività per n. 2 anni a partire dalla data di affidamento del servizio;
- Preso atto che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è stato predisposto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali);
- Ritenuto utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

a) *valore dell'appalto* di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto";

b) *oggetto dell'appalto* altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;

c) *possesso*, da parte dell'operatore economico affidatario Alma SNC Società di Ingegneria, *dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e capacità economica e finanziaria*;

- Ritenuto che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

- Ritenuto che:
 - in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
 - con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
 - ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- – Ritenuto che l’INRiM persegue il risultato dell’affidamento diretto del contratto e della sua esecuzione ai sensi dell’art. 1, del d.lgs. 36/2023, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all’interesse pubblico, in virtù della sua coerenza con le attività istituzionali dell’Istituto;
- Preso atto che l’art. 52 D.Lgs. n.36/2023 prevede che *“negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Ferma restando il potere di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- Considerato che, secondo l’articolo 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti possono individuare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento;
- Visto l’Allegato I.2 - Attività del RUP, del D.Lgs. n. 36/2023, recante la disciplina di dettaglio per la nomina, i requisiti di professionalità ed i compiti specifici attinenti al ruolo del RUP;
- Visto l’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in materia di conflitto di interessi;
- Valutate, in relazione alle caratteristiche del presente affidamento, le competenze professionali del personale afferente alla Direzione Tecnica, alla UO Servizio Prevenzione e Protezione ed alla U.O. Approvvigionamenti, competente per materia e per valore;
- – Ritenuto, pertanto, che il ruolo di responsabile del progetto per la procedura in oggetto possa essere svolto dal Responsabile della U.O. Servizi Tecnici, afferente alla Direzione Tecnica, Ing. Gaetano Chirico;
- Ritenuto che il ruolo di responsabile di procedimento per la fase di affidamento del contratto possa essere svolto dalla Dott.ssa Daniela Cutugno, funzionario responsabile della U.O. Approvvigionamenti dell’INRiM, ex artt. 4, 5, 6 e 6 bis, L. n. 241/90;
- Sentiti gli interessati, in particolare in merito all’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo agli stessi;

- Sentito il RUP, in particolare in riferimento ai compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi come definiti dall'articolo 6, comma 2, lettera g), dell'Allegato I.2, del D.Lgs. n. 36/2023.

DETERMINA

- 1) di autorizzare il seguente affidamento diretto da effettuare tramite ordinativo di fornitura

Oggetto: servizio di consulenza per la “Valutazione del Rischio incendio”, in attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con predisposizione di documento specifico e integrante al Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto, redatto secondo il D.M. 10 marzo 1998 e il D.M. 3 agosto 2015 s.m.i., a favore dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Torino, come da preventivo allegato (All.1);

Durata: due anni dalla data di stipulazione del contratto;

Importo: euro 28.953,60 = (ventottomilanovecentocinquante/60) oltre IVA 22% e contributo previdenziale Inarcassa 4%, pari a complessivi euro 35.323,39 = (trentacinquemilatrecentoventitre/39) IVA compresa;

Imputazione della spesa: conto CA.C.1.02.03.02.999 – Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., UA.00.01.DT.02 - Servizi Tecnici; scrittura anticipata n. 7363 del 12/7/2024 dell'e.f. 2020 del Bilancio dell'Istituto;

Fatturazione: elettronica, per stati di avanzamento e consegna di ogni singola attività, previa verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);

Pagamento: 30 giorni f.m. data ricevimento fattura;

Operatore economico affidatario: Alma S.n.c. di Crocitti Ing. Francesco e Rosati Ing. Enrico, con sede legale in via San Quintino 31 - 10121 - Torino - C.F. / P.IVA: 05975830018; PEC: alma-snc@pec.it;

- 2) che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 secondo periodo, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 3) che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/self declaration il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Clausole contrattuali: il contratto prevederà che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si provveda alla risoluzione dello stesso e, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

- 4) di nominare il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento del contratto la Dott.ssa Daniela Cutugno funzionario presso la U.O. Approvvigionamenti dell'INRiM;
- 5) di nominare RUP e DEC l'Ing. Chirico Gaetano a cui sono demandati tutti i compiti previsti dall'art. 15 co.5 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 e delle linee guida n. 3 approvate con delibera ANAC 1096 del 26.10.2016 aggiornate con deliberazione del consiglio n.1007 dell'11.10.2017 e di verificare che vengano assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii., dalle linee guida ANAC, e dall'art.20 d.lgs.36/2023.
- 6) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge tramite il link: https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_delibere_contrarre.wp

■ Si allegano:

1. preventivo di Alma S.n.c. di Crocitti Ing. Francesco e Rosati Ing. Enrico;
2. relazione tecnica del responsabile unico del Progetto e DEC, Ing. G. Chirico;
3. Visura camerale.

Il Direttore Generale
Dott. Moreno Tivan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005